

**Dipartimento:** DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

**Direzione Regionale:** AGRICOLTURA

**Area:** SERV. FITOSAN. REG.LE E INNOVAZ. IN AGRICOLTURA

## DETERMINAZIONE

N. A02991 del 12/04/2012

Proposta n. 6644 del 11/04/2012

**Oggetto:**

**Presenza annotazioni contabili**

Approvazione dello schema di accordo operativo tra la Direzione Regionale Agricoltura della Regione Lazio ed il Comando Regionale per il Lazio del Corpo Forestale dello Stato per l'attuazione del programma generale di monitoraggio fitosanitario anno 2012 e di attività di controllo riguardanti il settore agroalimentare. Impegno di spesa di € 26.413,00. Capitolo B12122. Esercizio finanziario 2012.

**Proponente:**

Estensore	LENTINI CONCETTA	_____
Responsabile del procedimento	DE CRISTOFARO ARMANDO	_____
Responsabile dell' Area	A. BIANCHI	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

**Dipartimento Economico e Occupazionale:**

Responsabile del procedimento		_____
Responsabile dell' Area Ragioneria	G. DELL'ARNO	_____
Dir. Reg. Bilancio, Ragioneria, Fin. e Trib.	M. MARAFINI	_____
Direttore Dipartimento	G. MAGRINI	_____
Protocollo Ricezione		_____

## **Annotazione Contabili**

<b>PGC</b>	<b>Tipo</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Impegno / Accertamento</b>	<b>Mod.</b>	<b>Importo</b>	<b>Beneficiario</b>
1	I	B12122/000			26.413,00	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

**OGGETTO: Approvazione dello schema di accordo operativo tra la Direzione Regionale Agricoltura della Regione Lazio ed il Comando Regionale per il Lazio del Corpo Forestale dello Stato per l'attuazione del programma generale di monitoraggio fitosanitario anno 2012 e di attività di controllo riguardanti il settore agroalimentare . Impegno di spesa di € 26.413,00. Capitolo B12122. Esercizio finanziario 2012.**

## **IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO**

**su proposta del Direttore della Direzione Regionale Agricoltura**

**VISTA** la legge regionale n. 6 del 18.02.2002 e successive modificazioni, concernente: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale”;

**VISTO** il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 06.09.2002 e successive modificazioni;

**VISTA** la Legge Regionale del 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di Programmazione di Bilancio e Contabilità della Regione”;

**VISTA** la Legge Regionale del 23 dicembre 2011, n. 19, legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012;

**VISTA** la Legge Regionale del 23 dicembre 2011, n. 20, “Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2012”;

**VISTA** la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 214, del 19 agosto 2005: “Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali”;

**VISTO** il Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, che all'articolo 19, comma 2, dispone che il codice non si applica agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un'altra amministrazione aggiudicatrice, in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato;

**VISTO** il Decreto Legislativo 26 luglio 2011 N. 118 riguardante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, concernente “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;

**VISTO** il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 giugno 2011 concernente “Dichiarazione dello stato di emergenza per fronteggiare il rischio fitosanitario connesso alla diffusione di parassiti ed organismi nocivi sul territorio nazionale”, al fine di adottare tempestivamente misure adeguate per salvaguardare e tutelare l'ambiente ed il paesaggio;

**VISTE** le disposizioni comunitarie e nazionali sotto elencate definite per contrastare l'introduzione e la diffusione di determinati organismi nocivi:

- Decisione del 13 febbraio 2006 che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Buhner)

- Nickle et al. (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo
- Decisione della Commissione della Comunità Europea n. 2007/365/CE del 25 maggio 2007, che stabilisce misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier);
  - Decisione della Commissione 2007/433/CE del 18 giugno 2007, che stabilisce misure d'emergenza provvisorie per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Gibberella circinata* Nirenberg & O'Donnell;
  - Decisione di esecuzione 2012/138/UE della Commissione relativa alle misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Anoplophora chinensis* (Forster);
  - D.M. Il decreto ministeriale del 22 novembre 1996 recante "Lotta obbligatoria contro l'insetto fitomizio *Matsucoccus Feytaudi* (Ducasse)";
  - D.M. del 28 novembre 2002 recante "Misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l'introduzione e la propagazione nella Comunità di *Phytophthora ramorum* Werres, De Coek & Man in `t Veld sp. nov.";
  - D.M. del 30 ottobre 2007 recante "Misure d'emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno, *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu, nel territorio della Repubblica italiana. Recepimento della decisione della Commissione 2006/464/CE";
  - D.M. del 30 ottobre 2007 recante "Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino *Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa* (Den. et Schiff.)";
  - D.M. del 9 novembre 2007 recante "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cerambicide asiatico *Anoplophora chinensis* Thomson";
  - D.M. del 8 aprile 2009 recante "Attuazione della decisione n. 2003/766/CE, modificata dalle decisioni 2006/564/CE e 2008/644/CE, relativa alle misure d'emergenza intese a prevenire la propagazione nella Comunità della *Diabrotica virgifera virgifera*";
  - D.M. del 7 febbraio 2011, recante "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione del cancro batterico dell'actinidia causato da *Pseudomonas syringae* pv. *Actinidiae*";

**VISTA** l'Intesa forte tra il Governo le Regioni e le Province autonome riguardante il potenziamento del Servizio Fitosanitario Nazionale, sancita il 29 aprile 2011, ai fini della successiva attuazione da parte delle Regioni;

**VISTA** l'Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del punto 4 dell'intesa tra il Governo e le Regioni e le Province autonome del 13 ottobre 2011, sul riparto delle risorse assegnate alle Regioni ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative loro trasferite ai sensi dell'articolo 2 del DPCM 11 maggio 2001;

**VISTI** i decreti n. 24432 del 18 novembre 2011, n. 25373 del 30 novembre 2011 e n. 26504 del 12 dicembre 2011 con i quali il Ministero per le politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha impegnato e trasferito alla Regione Lazio Euro 326.413,00, in attuazione dell'Intesa sancita il 27 luglio 2011, ai fini del potenziamento del Servizio fitosanitario regionale ed in particolare per ottemperare agli adempimenti derivanti dalle varie emergenze fitosanitarie;

**VISTA** la D. G. R. di approvazione n.198 del 27 marzo 2009, concernente l'approvazione della vigente convenzione tra la Regione Lazio ed il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per l'impiego del Corpo Forestale dello Stato, che individua le modalità, i criteri generali ed i principi direttivi della collaborazione che il Corpo Forestale dello Stato pone in essere con la Regione, prevedendo:

- a) all'art. 6, lettera C, punto 2, che il Corpo Forestale dello Stato partecipa alle attività di monitoraggio riguardanti la presenza sul territorio regionale, comprese le aree urbane, di specifici parassiti dei vegetali, la cui diffusione è in grado di determinare stato di allerta;
- b) all'art. 6, lettera C, punto 3, che il Corpo Forestale dello Stato effettua specifici controlli e verifiche in accordo con il Servizio fitosanitario regionale per l'attuazione di direttive comunitarie o nazionali

concernenti misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

- c) all'art. 6, punto E, che il Corpo Forestale dello Stato collabora con la Regione Lazio previa intesa ed accordi da sottoscrivere tra il Comandante Regionale del CFS ed il Direttore Regionale competente, nell'attuazione di progetti riguardanti il settore forestale, ambientale ed agroalimentare;

**VISTA** la D. G. R. n. 283 del 1 giugno 2010: "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di spesa della Regione Lazio";

**VISTA** la circolare prot. n. 549339 del 28/12/2011 del Segretariato Generale della Presidenza della Giunta Regionale recante "Direttiva Operativa per l'adeguamento del sistema amministrativo contabile regionale alle disposizioni del d.lgs. N. 118/2011 in materia di armonizzazione dei bilanci e dei sistemi contabili";

**CONSIDERATO** che la direttiva 2000/29/CE, recepita con il d.lgs. n. 214/2005, e le citate misure di emergenza nazionali e comunitarie prevedono l'effettuazione di indagini ufficiali sul territorio al fine di contrastare la diffusione di determinati organismi nocivi alle piante, ritenuti particolarmente dannosi sulla base di valutazioni del rischio fitosanitario,

**CONSIDERATO** che l'incremento degli scambi commerciali ha innalzato il rischio fitosanitario per l'intero territorio nazionale, sempre più minacciato dall'arrivo di nuovi e pericolosi organismi nocivi delle piante in grado di causare danni per milioni di euro all'ambiente, al comparto agricolo ed al paesaggio;

**CONSIDERATO** che i parassiti delle piante, una volta che si sono insediati in un determinato territorio, non possono essere più essere eradicati e devono essere controllati attraverso misure di lotta costose e spesso con aumento dell'impiego di fitofarmaci;

**CONSIDERATO** che, al fine di aprire o allargare a nuovi mercati l'esportazione dei prodotti ortofrutticoli laziali, si rende necessario fornire ai paesi terzi importatori informazioni indispensabili per effettuare la valutazione del rischio fitosanitario;

**CONSIDERATO** che il mancato assolvimento degli adempimenti relativi alle indagini ufficiali sul territorio può comportare gravi perdite economiche per i produttori agricoli, minacciare l'autosufficienza alimentare e comportare un impatto negativo sulla salute pubblica e sull'ambiente;

**RITENUTO** necessario rafforzare, attraverso l'utilizzo dei fondi messi a disposizione dal MIPAAF per il potenziamento del Servizio fitosanitario regionale, i controlli ufficiali svolti sul territorio, sia per la ricerca e la diagnosi di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali sia per verificare l'attuazione delle misure fitosanitarie obbligatorie da parte dei soggetti interessati da prescrizioni;

**CONSIDERATO** che il controllo e la vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei, nonché dei loro prodotti nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione, al fine di verificare la presenza di organismi nocivi, anche attraverso l'esecuzione di analisi fitosanitarie, sono attribuite, ai sensi dell'articolo 50 del d.lgs. n. 214/05, al Servizio Fitosanitario Regionale (SFR);

**CONSIDERATO** che la direttiva 2000/29/CE all'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), stabilisce che gli organismi ufficiali responsabili di uno Stato membro possono delegare i compiti previsti da tale direttiva a una persona giuridica "*purché tale persona e i suoi membri non abbiano interessi personali circa il risultato della misura da essi adottata*";

**CONSIDERATO** che il Corpo Forestale dello Stato quale Forza di Polizia dello Stato, è una risorsa fondamentale per la salvaguardia e la sorveglianza del patrimonio naturale anche attraverso il controllo dell'applicazione delle normative di carattere regionale e nazionale e che, ai sensi della sopracitata convenzione, partecipa alle attività di monitoraggio riguardanti la presenza sul territorio regionale di specifici parassiti vegetali, la cui diffusione è in grado di determinare stato di allerta, e, in accordo con il Servizio

fitosanitario regionale, effettua specifici controlli e verifiche per l'attuazione di direttive comunitarie o nazionali concernenti misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

**CONSIDERATO** che il Corpo Forestale dello Stato collabora da anni ai monitoraggi in materia fitosanitaria nel rispetto di norme comunitarie e nazionali;

**CONSIDERATO** che il Corpo Forestale dello Stato - Comando Regionale per il Lazio ha accettato l'ampliamento della collaborazione con il Servizio Fitosanitario Regionale giusta nota prot. N. 448193 Area 10125 del 14 ottobre 2011;

**CONSIDERATO** che i monitoraggi fitosanitari si effettuano prevalentemente nel periodo primaverile estivo e che la stagione primaverile è già iniziata;

**CONSIDERATO** che le attività di monitoraggio devono concludersi entro il mese di dicembre al fine di fornire al Servizio Fitosanitario Centrale e alla Commissione Europea i dati relativi alle indagini ufficiali svolte annualmente;

**RITENUTO** urgente ed indifferibile attuare il potenziamento del Servizio fitosanitario regionale in particolare per quanto riguarda l'attività di monitoraggio sul territorio al fine di scongiurare danni alla salute pubblica, all'ambiente, al comparto agricolo ed al paesaggio;

**RITENUTO** necessario affidare al Corpo Forestale dello Stato – Comando Regionale del Lazio, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, attività di controllo sul territorio a supporto del Servizio fitosanitario regionale mediante un accordo operativo da stipulare tra il Direttore Regionale Agricoltura e il Comando Regionale per il Lazio, ai sensi della vigente convenzione tra la Regione Lazio ed il MIPAAF per l'impiego del Corpo Forestale dello Stato;

**VISTO** lo schema di accordo operativo tra la Direzione Regionale Agricoltura della Regione Lazio ed il Corpo Forestale dello Stato, Comando Regionale per il Lazio, per l'attuazione del "Programma generale di monitoraggio fitosanitario 2012" e di attività di controllo riguardanti il settore agroalimentare, allegato alla presente determinazione e di essa facente parte integrante;

**RITENUTO** necessario approvare lo schema di accordo operativo tra la Direzione Regionale Agricoltura della Regione Lazio ed il Corpo Forestale dello Stato, Comando Regionale per il Lazio, per l'attuazione del "Programma generale di monitoraggio fitosanitario 2012" e attività di controllo riguardanti il settore agroalimentare, allegato alla presente determinazione e di essa facente parte integrante;

**CONSIDERATO** che la somma pari a Euro 326.413,00, assegnata alla regione Lazio dal MIPAAF per il potenziamento del Servizio Fitosanitario regionale, è già stata accertata con decreto n. 1472/2012 ed incassata con le reversali n. 1653 sul capitolo di entrata 431146;

**RITENUTO** necessario impegnare a favore del MIPAAF, che provvederà a trasferire i fondi al Corpo Forestale dello Stato, la somma di euro 26.413,00 sul capitolo B12122, esercizio finanziario 2012, che offre sufficiente disponibilità, a copertura degli costi per l'attuazione delle attività di controllo relativi a:

- spese d'ufficio;
- spese esercizio automezzi;
- spese di missioni e lavoro straordinario;
- spese per la cartografia;

**ATTESO** che l'obbligazione giunge a scadenza nell'esercizio finanziario 2012;

#### **DETERMINA**

per quanto in premessa,

ed in particolare, ai sensi dell'Intesa sul potenziamento del Servizio Fitosanitario Regionale sancita il 29 aprile 2010, del Decreto Legislativo del 19 agosto 2005, n. 214, del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 giugno 2011 ed in considerazione che il potenziamento delle attività di monitoraggio fitosanitario e' urgente e indifferibile, al fine di scongiurare danni all'ambiente, al comparto agricolo ed al verde pubblico e privato

- di affidare al Corpo Forestale dello Stato, Comando Regionale per il Lazio, attività di controllo sul territorio a supporto del Servizio fitosanitario regionale attraverso la stipula di un apposito accordo operativo, ai sensi della vigente convenzione tra la Regione Lazio ed il MIPAAF per l'impiego del Corpo Forestale dello Stato e dell'art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006;
- di approvare lo schema di accordo operativo tra la Direzione Regionale Agricoltura della Regione Lazio ed il Corpo Forestale dello Stato, Comando Regionale per il Lazio, per l'attuazione del "Programma generale di monitoraggio fitosanitario 2012" e di attività di controllo riguardanti il settore agroalimentare, allegato alla presente determinazione e di essa facente parte integrante;
- di impegnare, la somma di euro 26.413,00 sul capitolo B12122, esercizio finanziario 2012, a favore del MIPAAF, che provvederà a trasferire i fondi al Comando regionale per il Lazio del Corpo Forestale dello Stato;
- di nominare come responsabile unico del procedimento il dr. Armando De Cristoforo, categoria D6.

La somma di €26.413,00, sarà erogata a seguito della stipula, su richiesta del Comando Regionale per il Lazio del Corpo Forestale, mediante versamento sul capitolo 3590, capo 17°, "Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali".

A tale proposito l'Area Servizio Fitosanitario Regionale e Innovazione in Agricoltura della Direzione Regionale Agricoltura trasmetterà al Comando Regionale per il Lazio del Corpo Forestale dello Stato la quietanza di versamento con causale "Accordo operativo per attuazione programma generale di monitoraggio fitosanitario 2012 – Regione Lazio".

L'obbligazione giunge a scadenza nell'esercizio finanziario 2012.

Il Direttore del Dipartimento  
Istituzionale e Territorio  
(Dr. LUCA FEGATELLI)

## PROGRAMMA GENERALE DI MONITORAGGIO FITOSANITARIO 2012

Il Servizio fitosanitario regionale (SFR), secondo quanto previsto dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 214/2005, attuativo della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, ha il compito istituzionale di effettuare il controllo e la vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei, nonché dei loro prodotti nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione, al fine di verificare la presenza di organismi nocivi, anche attraverso l'esecuzione di analisi fitosanitarie specialistiche.

Competono, inoltre, al SFR le attività di controllo o vigilanza sull'applicazione dei provvedimenti di lotta obbligatoria e la raccolta di dati relativi alla presenza e diffusione di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali, anche attraverso l'effettuazione di indagini sistematiche.

L'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2000/29/CE, tuttavia, stabilisce che gli organismi ufficiali responsabili di uno Stato membro possono delegare i compiti previsti da tale direttiva a una persona giuridica *"purché tale persona e i suoi membri non abbiano interessi personali circa il risultato della misura da essi adottata"*.

I componenti dei sistemi di controllo e monitoraggio finalizzati all'individuazione degli organismi nocivi e alla definizione di zone esenti da tali organismi sono descritti nello standard internazionale per le misure fitosanitarie ISPM n. 6 "Linee guida per la sorveglianza", approvato dalla 29° sessione della Conferenza della FAO nel novembre 1997.

Tali linee guida prevedono che i monitoraggi specifici siano effettuati sulla base di un piano approvato ufficialmente che includa:

- la definizione dello scopo, quale ad esempio la diagnosi precoce o fornire assicurazioni circa la presenza delle zone indenni;
- la specifica dei requisiti fitosanitari da rispettare;
- l'identificazione del parassita bersaglio;
- l'identificazione della portata, quale ad esempio area geografica, sistema di produzione, stagione interessati;
- l'identificazione dei tempi (date, frequenza, durata);
- l'indicazione della base statistica, tra cui il numero di campioni, la selezione e il numero dei siti, la frequenza di campionamento, delle ipotesi;
- la descrizione della metodologia di ricerca e di gestione della qualità, compresa una spiegazione delle procedure di campionamento come ad esempio l'impiego di trappole attrattive, il campionamento su pianta intera, ispezione visiva, raccolta dei campioni e analisi di laboratorio), sulla base della biologia del parassita e / o dello scopo del sondaggio;
- le procedure diagnostiche;
- le procedure di segnalazione.

Oltre alla sorveglianza generale e al monitoraggio sulla presenza degli organismi nocivi di vietata introduzione nell'Unione Europea, con particolare riguardo a quelli elencati nell'allegato I del D.Lgs. n. 214/2005, controlli specifici devono essere effettuati in linea con una serie di decisioni della Commissione sulle misure di emergenza relative a particolari organismi nocivi.

Nell'ultimo decennio si sono susseguite numerose decisioni, relative a diversi organismi nocivi dannosi non solo alle colture agrarie ma anche alle piante ornamentali e forestali, in quanto il continuo aumento del volume degli scambi commerciali dovuto alla globalizzazione ha determinato un parallelo aumento nell'introduzione di nuovi parassiti delle piante provenienti dagli altri continenti.

Oltre ai decreti ministeriali di recepimento delle misure di emergenza comunitarie, le indagini territoriali su particolari organismi nocivi sono disciplinate da provvedimenti nazionali di lotta obbligatoria e da linee guida predisposte dal Comitato Fitosanitario Nazionale istituito ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 214/2005.

Gli elementi fondamentali del monitoraggio relativo ai principali organismi nocivi che interessano o potrebbero interessare il territorio laziale, individuati sulla base della normativa fitosanitaria vigente, sono di seguito descritti.

Resta fermo che, ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 214/2005, è necessario inoltre effettuare ispezioni almeno annuali nei vivai iscritti al RUP per garantire la sanità dei vegetali commercializzati.

## 1 Batteri, funghi, virus ed organismi patogeni virus-simili

### 1.1 AVVIZZIMENTO BATTERICO O MARCIUME BRUNO (*Ralstonia solanacearum*)

Il **decreto ministeriale 30 ottobre 2007** recante “Lotta obbligatoria contro *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al. Recepimento della direttiva della Commissione 2006/63/CE” prevede che siano effettuati ogni anno accertamenti ufficiali sistematici sul materiale vegetale elencato in allegato I, sezione I del medesimo decreto. In caso di elevato il rischio della presenza del patogeno in una certa zona di produzione, i controlli sistematici ufficiali possono essere estesi anche ad altri vegetali, comprese le solanacee spontanee ospiti, nonché alle acque superficiali usate per l'irrigazione o l'irrorazione del materiale vegetale in questione e a quelle reflue di impianti di trasformazione o di confezionamento. Il SFR può, inoltre, effettuare accertamenti ufficiali per la ricerca di *R. solanacearum* in altri materiali, quali terreno di coltura, suolo e rifiuti solidi di impianti di trasformazione industriale o di confezionamento. Gli accertamenti ufficiali sul materiale vegetale elencato nell'allegato I, sezione I, devono essere effettuati secondo le indicazioni dell'allegato I, sezione II, punto 1, del citato DM 30 ottobre 2007.

Il monitoraggio, volto ad individuare precocemente eventuali focolai della malattia, viene svolto:

- in magazzino ed in pieno campo su coltivazioni di patata in concomitanza con quello effettuato su *Clavibacter michiganensis* subsp. *sepedonicus*;
- prima del trasferimento in vivaio mediante analisi su talee asintomatiche di *Pelargonium* spp, provenienti da paesi terzi al fine di evitare il passaggio della malattia dalle produzioni vivaistiche di specie ornamentali ospiti alle solanacee ortive, con campionamenti effettuati su almeno 30 lotti l'anno, prescelti nei periodi di maggiore commercializzazione delle talee oggetto di controllo;
- sulle acque reflue derivanti dalla lavorazione delle patate da consumo.

### 1.2 CANCRO BATTERICO DELL'ACTINIDIA (*Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*)

Il **decreto ministeriale 7 febbraio 2011**, recante “Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione del cancro batterico dell'actinidia causato da *Pseudomonas syringae* pv. *Actinidiae*” stabilisce che i Servizi Fitosanitari, direttamente o tramite tecnici operanti sotto il loro controllo, effettuano monitoraggi sistematici volti ad accertare la presenza del batterio sulle piante appartenenti al genere *Actinidia* sp. nei territori di competenza. Tali indagini consistono in ispezioni visive delle piante ospiti per accertare la presenza dei sintomi di cancro batterico dell'actinidia e, se del caso, in appropriate analisi batteriologiche, con particolare riguardo ai campi di piante madri, ai vivai, agli impianti di produzione di polline ed al materiale vegetale coltivato a scopo sperimentale. I monitoraggi sono intensificati nelle zone di sicurezza che circondano le aree contaminate e le zone di contenimento, al fine di assicurare le zone indenni, e all'interno delle aree contaminate, al fine di attuare le estirpazioni necessarie ad eradicare la malattia.

Le coltivazioni di actinidia del Lazio sono in gran parte colpite dalla malattia, con le seguenti aree delimitate che è necessario ispezionare ai sensi del DM 7/2/2011:

- due “zone di contenimento” e relative “zone di sicurezza” nelle province di Latina e Roma e nella provincia di Viterbo, delimitata con **determinazione dirigenziale n. 4964 del 16/5/2011** e successive modifiche;
- un'“area contaminata”, che interessa un solo appezzamento, e relativa “zona di sicurezza” in provincia di Frosinone, delimitata con **determinazione dirigenziale n. A7363 del 18/07/2011** e successive modifiche.

Oltre ai monitoraggi previsti dal DM 7/2/2011 è necessario attuare il monitoraggio previsto dall'accordo tra il MIPAAF e l'Amministrazione Generale della Qualità, Supervisione, Ispezione e Quarantena della Repubblica popolare Cinese (AQSIQ) “Protocollo sui requisiti fitosanitari per l'esportazione di kiwi dall'Italia alla Cina”, siglato a Beijing il 2 settembre 2008. In particolare, tale protocollo prevede all'articolo 3 che siano adottate misure efficaci di monitoraggio, precauzione e di gestione integrata degli insetti nocivi (IPM) al fine di evitare o ridurre la comparsa e il danno dei parassiti da quarantena considerati dannosi dalla Cina, elencati nell'allegato I al protocollo, nei frutteti di kiwi e negli stabilimenti di confezionamento registrati in apposito elenco inviato annualmente al servizio fitosanitario cinese.

Su richiesta dell'AQSIQ il MIPAAF deve fornire informazioni sulle procedure e i risultati del monitoraggio dei parassiti e i programmi di IPM attuati in forza dell'accordo.

Dato l'elevata superficie coltivata ad actinidia del Lazio, il monitoraggio sarà effettuato nei mesi **da marzo a maggio e settembre-ottobre** in punti fissi di una rete di monitoraggio elaborata includendovi a campione anche le aziende agricole registrate come esportatori per la Cina per un totale di 90 giorni lavorativi.

### **1.3 CANCRO COLORATO DEL PLATANO (*Ceratocystis fimbriata* f.s. *platani*)**

Il **decreto ministeriale 17.04.1998** concernente: "Disposizioni di lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano *Ceratocystis fimbriata*" prevede accertamenti sistematici relativi alla presenza dell'agente patogeno sui platani esistenti sul territorio, ivi comprese le piante presenti in aree soggette a qualsivoglia vincolo.

Tale decreto sarà sostituito a breve da un nuovo provvedimento, già approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella riunione del 22/09/2011, che prevede un rafforzamento delle attività di monitoraggio per la delimitazione della malattia, ormai **presente nel Lazio da diversi anni** in focolai che interessano alcune alberature stradali di Roma e provincia, regolarmente eradicati.

Lo scopo del monitoraggio è quello di delimitare le aree focolaio e di individuare precocemente nuovi focolai.

Il monitoraggio specifico per la delimitazione delle aree focolaio si effettua congiuntamente al monitoraggio delle aree delimitate per *Anoplophora* spp.

### **1.4 CANCRO RESINOSO DEL PINO (*Gibberella circinata*)**

La **decisione della Commissione 2007/433/CE** del 18 giugno 2007, che stabilisce misure d'emergenza provvisorie per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Gibberella circinata* Nirenberg & O'Donnell, prevede indagini ufficiali annuali su vegetali del genere *Pinus* e della specie *Pseudotsuga menziesii* per rilevare la presenza dell'organismo nocivo o di segni d'infezione da parte di tale organismo nel territorio.

In base ad un **parere scientifico del Panel on Plant Health (PLH) dell'EFSA**, pubblicato su EFSA Journal nel 2010, la probabilità di insediamento del fungo, già presente in altre zone della UE, è particolarmente elevata nelle pinete costiere italiane, ma le indagini dovrebbero interessare anche giardini e parchi pubblici e privati e vivai che utilizzano semente proveniente da aree a rischio.

Sulla base dei monitoraggi effettuati, **a tutt'oggi il cancro resinoso non risulta presente nel Lazio** ed è pertanto fondamentale attuare una vigilanza accurata al fine di individuare precocemente eventuali focolai e consentire l'eradicazione.

### **1.5 COLPO DI FUOCO BATTERICO DELLE ROSACEE (*Erwinia amylovora*)**

Il **decreto ministeriale 10 settembre 1999, n. 356**, "Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*), nel territorio della Repubblica" prevede che il SFR deve effettuare ogni anno indagini sistematiche mirate ad accertare la presenza del batterio sulle specie di rosacee ospiti, coltivate e spontanee di determinati generi con particolare attenzione ai vivai. Le indagini devono consistere in ispezioni visive delle piante ospiti, per accertare la presenza dei sintomi, e, se del caso, in appropriata analisi batteriologiche conformi ai metodi specificati nell'allegato I del medesimo decreto. Le ispezioni devono essere effettuate in punti di una rete di monitoraggio predisposta secondo l'allegato II del citato decreto, nei vivai, nei frutteti, nei giardini, nei parchi pubblici e privati e tra la flora spontanea.

Ad oggi non risultano focolai del batterio nel Lazio.

Il monitoraggio si effettua in **due periodi, aprile-maggio e settembre-ottobre**, attraverso l'ispezione visiva di punti fissi di monitoraggio posti lungo n. 10 itinerari, per un totale di **40 giornate lavorative**.

Nell'ambito del monitoraggio sono ricercati altri organismi nocivi di temuta introduzione che attaccano le rosacee: *Anoplophora* spp. e Apple Proliferation Phytoplasma (APP).

## 1.6 FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE (FD) E ALTRI GIALLUMI

Il decreto ministeriale n° 32442 del 31 maggio 2000, recante misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza Dorata della vite (FD) e contro il suo vettore *Scaphoideus titanus* Ball., prevede accertamenti realizzati annualmente nelle aree vitate seguendo i criteri fissati con apposito provvedimento del Servizio fitosanitario centrale, d'intesa con i Servizi fitosanitari regionali, e monitoraggi sistematici nei vigneti di piante madri per marze, nei vigneti di piante madri per portinnesti di vite e nei barbatellai.

Sulla base dei monitoraggi effettuati negli anni scorsi la malattia non risulta presente nei vigneti laziali, mentre la presenza del vettore è stata crescente a partire dal 2002 in diverse aree viticole regionali, la gravità è in funzione della suscettibilità varietale, la massima è stata riscontrata su varietà Chardonnay. E' pertanto fondamentale attuare una vigilanza accurata al fine di evitare la diffusione della malattia, già presente in Piemonte ed Umbria.

Il monitoraggio si effettua da metà giugno a metà settembre, per circa 40 giornate lavorative, sia in vigneti di produzione sia in vivai viticoli mediante:

- accertamenti visivi random per i sintomi sospetti riconducibili alla fitoplasmosi;
- uso di trappole cromotropiche per rilevare la presenza di *Scaphoideus titanus* ispezionate, sostituite e raccolte mediamente ogni 20 giorni.

Contestualmente al monitoraggio su FD e *Scaphoideus titanus* è effettuato il monitoraggio dei seguenti organismi nocivi: *Drosophila (Sophophora) suzukii* (Diptera: Drosophilidae); *Antispila oinophylla* (Lepidoptera: Heliozelidae).

## 1.7 MAL SECCO DEGLI AGRUMI ( *Phoma tracheiphila* )

Il decreto ministeriale del 17 aprile 1998 recante "Disposizioni sulla lotta contro il Malsecco degli agrumi «*Phoma tracheiphila*»" prevede indagini periodiche sul territorio al fine di individuare eventuali agrumeti colpiti dalla malattia.

Il monitoraggio si attua attraverso controlli visivi per la verifica di piante infette negli agrumeti da effettuarsi in concomitanza con il monitoraggio del CTV.

## 1.8 MARCIUME ANULARE DELLA PATATA (*Clavibacter michiganensis* ssp. *Sepedonicus*)

Il decreto ministeriale 28 gennaio 2008 recante "Lotta obbligatoria contro il marciume anulare della patata (*Clavibacter michiganensis* ssp. *Sepedonicus*). Recepimento della direttiva della Commissione 2006/56/CE" prevede che siano effettuati annualmente accertamenti ufficiali sistematici riguardanti la presenza dell'organismo nocivo su tuberi e, se del caso, su piante di patata. Nel corso degli accertamenti si prelevano campioni di tuberi-seme e di tuberi di patata da consumo, preferibilmente da partite immagazzinate, sottoponendoli a prove di laboratorio utilizzando il metodo di cui all'allegato I del medesimo DM 28/1/2008, per l'individuazione e la diagnosi dell'organismo nocivo. Se del caso, si può inoltre effettuare su altri campioni un'ispezione visiva.

Il monitoraggio si effettua nella zona vocata dell'alto viterbese:

- nel periodo di febbraio su tuberi di patata da seme prelevati presso le cooperative di produttori prima della semina;
- nel periodo di giugno nei campi di produzione;
- nel periodo di ottobre-novembre su tuberi di patate da consumo presso le cooperative di produttori.

Contestualmente al monitoraggio del *Clavibacter* nei magazzini ed in pieno campo è effettuato il monitoraggio dei seguenti organismi nocivi: *Epitrix* spp. (Coleoptera, Chrysomelidae, Alticinae); *Ralstonia (Pseudomonas) solanacearum*; *Synchytrium endobioticum*; *Meloidogyne chitwoodi* e *Meloidogyne fallax*; *Ditylenchus destructor*; Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV); *Globodera pallida* e *Globodera rostochiensis*; Potato spindle tuber viroid (PSTVd).

## 1.9 PEPINO MOSAIC VIRUS

Il decreto ministeriale 24 aprile 2003 recante "Misure provvisorie di lotta contro l'introduzione e la propagazione nella Comunità del virus del mosaico del pepino per quanto concerne le piante di pomodori

destinate alla piantagione” prevede indagini ufficiali annuali sia sulla semente all’importazione sia sulle piante di pomodoro, in vivaio e in pieno campo.

Fatti salvi i controlli effettuati nei vivai su piantine e all’import su semente, il monitoraggio, volto a individuare precocemente eventuali focolai della malattia nelle coltivazioni di pomodoro in pieno campo, si effettuano nel  **mese di luglio ed interessano almeno 30 appezzamenti** di grandi dimensioni nelle aree maggiormente vocate.

Contestualmente al monitoraggio del Pepino mosaic virus è effettuato il monitoraggio dei seguenti organismi nocivi: *Ralstonia (Pseudomonas) solanacearum*; Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV); Potato spindle tuber viroid (PSTVd); *Clavibacter michiganensis* subsp. *Michiganensis*; *Tuta absoluta*; *Xanthomonas vesicatoria*.

#### **1.10 ROGNA NERA DELLA PATATA (*Synchytrium endobioticum*)**

Il **decreto ministeriale 18 maggio 1971** recante “Dichiarazione di lotta obbligatoria contro la rogna nera della patata - *Synchytrium endobioticum* (Schilb.)” prevede indagini territoriali per individuare e delimitare eventuali focolai della malattia.

Il monitoraggio su coltivazioni di patata è effettuato in concomitanza con quello su *Clavibacter michiganensis* subsp. *sepedonicus*.

#### **1.11 SUDDEN OAK DEATH (*Phytophthora ramorum*)**

Il **decreto ministeriale 28 novembre 2002** recante “Misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l’introduzione e la propagazione nella Comunità di *Phytophthora ramorum* Werres, De Coek & Man in `t Veld sp. nov.” prevede che il SFR effettui indagini ufficiali per individuare la presenza dell’organismo nocivo, che può essere particolarmente dannoso su querce e piante ornamentali dei generi *Rhododendron* e *Viburnum*.

Le indagini si effettuano **fra la metà di aprile e fine maggio, massimo entro la metà del mese di giugno**, e devono interessare popolamenti e singole piante delle specie suscettibili al patogeno, in particolare dei generi *Camellia*, *Viburnum*, *Acer* ed *Aesculus*, situate in boschi, parchi e giardini.

#### **1.12 SHARKA O VAIOLATURA DELLE DRUPACEE (Plum Pox Virus)**

Il **decreto ministeriale 28 luglio 2009**, recante “Lotta obbligatoria per il controllo del virus Plum pox virus (PPV), agente della «Vaiolatura delle drupacee» (Sharka)”, prevede monitoraggi ufficiali effettuati annualmente al fine di verificare la presenza di infezioni dovute al virus PPV sulle piante di drupacee suscettibili e sui frutti, allo scopo di definire lo stato fitosanitario del territorio. Tali monitoraggi consistono in ispezioni visive delle piante ospiti e dei frutti per il riconoscimento dei sintomi del virus PPV e in appropriate analisi di laboratorio, eseguite nei momenti più opportuni, per l’individuazione del virus PPV, secondo standard tecnici definiti dal Servizio Fitosanitario Centrale.

Le attività di monitoraggio sono differenziate in funzione dello status fitosanitario delle diverse aree: nelle zone indenni le ispezioni ufficiali annuali devono essere effettuate prioritariamente nei campi di piante madri, nei campi collezione, nei vivai e nei frutteti di nuovo impianto.

Nel Lazio il patogeno è presente in tre aree di ridotta entità, delimitate con le **determinazioni dirigenziali n. A6883 del 13 dicembre 2010** (n. 1 zona di insediamento nel comune di Roma e relativa zona tampone) e **n. A7815 del 20/7/2011** (n. 2 aree contaminate nei comuni di Pontinia e Latina e relative zone tampone).

Scopo del monitoraggio annuale nelle zone indenni è l’individuazione precoce di sintomi della malattia al fine di consentire l’eradicazione o escludere la presenza della malattia.

Nelle aree focolaio e nelle relative zone tampone è necessario effettuare un monitoraggio intensivo al fine di individuare eventuali piante infette da estirpare.

Il monitoraggio delle zone indenni è realizzato nelle principali aree di coltivazione delle drupacee del Lazio (comuni di Cerveteri, Palombara Sabina, Fara Sabina, Roma, Alatri, Aprilia, Viterbo, Civita Castellana, Pontinia, Cisterna di Latina) a **giugno-luglio**, attraverso ispezioni visive e, in presenza di sintomi sospetti, mediante il prelievo di campioni da sottoporre ad indagini di laboratorio per un totale di 20 giorni lavorativi.

### **1.13 TRISTEZZA DEGLI AGRUMI (Citrus Tristeza Virus CTV)**

Il decreto ministeriale 22 novembre 1996, recante “Lotta obbligatoria contro il virus della tristezza degli agrumi «*Citrus Tristeza Virus*»” che prevede l’effettuazione di indagini sistematiche annuali mirate ad accertare la presenza del virus sulle specie e ibridi coltivati a fini produttivi, su piante ornamentali e frangiventi di *Citrus L.*, *Fortunella Swingle*, *Poncirus Raf.* Le ispezioni devono essere effettuate nei vivai, negli agrumeti, nei giardini, negli orti botanici, nelle collezioni varietali, nei parchi pubblici e privati.

Attualmente è in corso di approvazione un nuovo provvedimento di lotta obbligatoria che integra le indicazioni per l’attuazione del monitoraggio prevedendo che tra gli agrumeti commerciali deve essere data la priorità ai seguenti punti:

- impianti limitrofi ai vivai (entro 1 km dall’area coltivata a vivaio);
- giovani impianti, privilegiando quelli effettuati con varietà non facenti parte del registro delle varietà di cui all’art. 13 del decreto ministeriale 24 luglio 2003.

Al fine di determinare la presenza di CTV il campionamento negli agrumeti deve essere effettuato prelevando campioni sul 12,5% delle piante presenti, secondo il metodo “Gottwald & Hughes - 2000” modificato, in quanto la sola ispezione visiva non sembra sufficiente a garantire la sanità delle piante data la scarsa virulenza di alcuni ceppi del virus.

Nel corso del monitoraggio deve essere posta attenzione anche alla rilevazione della eventuale presenza di *Toxoptera citricidus*, vettore del CTV, in agrumeti condotti preferibilmente in biologico oppure in cui non sono stati effettuati trattamenti insetticidi recenti, osservando la presenza di germogli e boccioli fiorali infestati da afidi di colore castano-nero, escludendo le colonie con altre colorazioni. In caso di colonie sospette, i germogli infestati devono essere raccolti e inviati a laboratori di entomologia per l’identificazione e la diagnosi ufficiale.

**Il monitoraggio degli agrumeti commerciali è effettuato tra maggio e giugno in almeno 4 appezzamenti.**

Il monitoraggio nei giardini, negli orti botanici e nei parchi pubblici e privati è attuato in concomitanza con quello effettuato su *Anoplophora* spp.

### **1.14 VIROIDE DELL’AFFUSOLAMENTO DEI TUBERI DI PATATA (PSTVd)**

Il decreto ministeriale 28 gennaio 2008 recante “Attuazione della decisione della Commissione U.E. n. 2007/410/CE del 12 giugno 2007, relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione all’interno della Comunità del viroide dell’affusolamento dei tuberi di patata” prevede che il SFR effettui annualmente controlli ufficiali per verificare la presenza dell’organismo nel territorio di propria competenza.

Nel Lazio il patogeno è stato ritrovato più volte su solanacee ornamentali in vivaio ma è stato eradicato.

Il monitoraggio, volto all’individuazione precoce di eventuali focolai, si effettua prevalentemente su materiali di moltiplicazione di solanacee ornamentali e ortive all’importazione su almeno il 5% delle spedizioni e nei vivai prima della commercializzazione su tutti i lotti.

Il monitoraggio in pieno campo su coltivazioni di pomodoro e patata e sulle sementi all’import è svolto contestualmente a quello sul Pepino mosaic virus.

## **2. Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo**

### **2.1 CINIPIDE DEL CASTAGNO (*Dryocosmus kuriphilus*)**

Il decreto ministeriale del 30/10/2007, recante “Misure d'emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno, *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu, nel territorio della Repubblica italiana. Recepimento della decisione della Commissione 2006/464/CE”, prevede che siano eseguiti annualmente controlli ufficiali sul territorio, avvalendosi anche della collaborazione del Corpo forestale dello Stato, al fine di verificare la comparsa dell’organismo nocivo in aree precedentemente risultate indenni e fissare le zone delimitate.

La **determinazione dirigenziale n. A9293 del 28 settembre 2011** definisce l'intero territorio regionale del Lazio come zona delimitata per il cinipide del castagno, distinguendo tra una "area infestata", costituita dagli interi territori provinciali di Roma, Latina, Viterbo e Frosinone e, in provincia di Rieti, da gran parte dei territori comunali, e una "fascia tampone", ritenuta indenne dal parassita, che interessa la rimanente parte del territorio laziale.

Scopo del monitoraggio, effettuato nel periodo di comparsa delle tipiche galle del Cinipide indicativamente da aprile a giugno, è quello di verificarne la diffusione nelle aree castanicole ancora ritenute indenni in provincia di Rieti.

## **2.2 COCCINIGLIA GRECA (*Marchalina hellenica*)**

Il **decreto ministeriale 22 marzo 1996** di lotta obbligatoria contro la cocciniglia *Marchalina hellenica* interessa esclusivamente il territorio campano e prevede accertamenti sistematici annuali anche nelle pinete litoranee. Il monitoraggio dell'eventuale presenza del fitomizo nel territorio laziale è svolto congiuntamente a quello sul nematode del pino *Bursaphelenchus xylophilus*.

## **2.3 COCCINIGLIA DEL PINO MARITTIMO (*Matsucoccus Feytaudi*)**

Il **decreto ministeriale 22 novembre 1996** recante "Lotta obbligatoria contro l'insetto fitomizio *Matsucoccus Feytaudi* (Ducasse)" prevede che siano disposti annualmente accertamenti sistematici relativi alla presenza della cocciniglia in popolamenti di pino marittimo sia privati che demaniali sono disposti annualmente dai servizi fitosanitari; per tali accertamenti le regioni possono avvalersi delle strutture del Corpo forestale dello Stato presenti sul territorio nonché dei propri servizi forestali. Tale insetto non è mai stato segnalato nel Lazio. Il monitoraggio della sua presenza viene svolto congiuntamente a quello sul nematode del pino *Bursaphelenchus xylophilus*.

## **2.4 NEMATODI A CISTI DELLA PATATA (*Globodera rostochiensis* e *Globodera pallida*)**

Il **Decreto Legislativo n. 186 del 8/10/2010** concernente "Attuazione della direttiva 2007/33/CE relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva 69/465/CEE" prevede controlli sui vegetali in azienda e campionamenti di terreno ed eventuali residui vegetali in esso presenti con conseguente analisi dei materiali prelevati, al fine di determinare la presenza di parcelle infestate da iscrivere in apposito registro e sulle quali imporre misure ufficiali per il contenimento dei nematodi, in particolare il divieto di ricoltivare patate.

Nel Lazio non sono presenti coltivazioni di patata da seme, pertanto si applicano le procedure di campionamento previste dall'allegato II e dall'allegato III, sezione II, del D.Lgs. n.186/2010 su coltivazioni di patata da consumo.

I campioni di terreno ed eventuali residui vegetali in esso presenti sono prelevati al momento della raccolta. La procedura di campionamento prevede il prelievo di almeno 400 ml/ha di terreno ed eventuali residui vegetali in esso presenti, rappresentativi almeno dello 0,5% della superficie totale utilizzata nel pertinente anno. Considerato che la maggiore superficie pataticola del Lazio, stimata pari a circa 1500 ha, si trova nell'Alto Viterbese, e che lo 0,5% della superficie da campionare imporrebbe il prelievo di appena 8 campioni, in tale area sono prelevati n. 15 campioni al fine di fornire un'immagine più completa della realtà coltivata della zona, rappresentativi ciascuno di una superficie media per appezzamento di circa 5 ha. I campioni sono prelevati in aree diverse da quelle precedentemente monitorate, al fine di avere una mappatura più completa del territorio regionale. Sono inoltre prelevati campioni da n. 2 parcelle ricadenti nelle province di Frosinone e Rieti, le quali contano circa 200 ha totali di superficie coltivata a patate.

I campioni sono analizzati dal CRA-ABP di Firenze nell'ambito di una convenzione triennale.

L'ispezione delle coltivazioni di patata durante la stagione produttiva, al fine di segnalare la presenza di sintomi riconducibili alla presenza di nematodi cisticoli nel terreno, è condotta nell'ambito del monitoraggio effettuato per il *Clavibacter michiganensis* subsp. *sepedonicus*.

## **2.5 NEMATODE DEL PINO (*Bursaphelenchus xylophilus*)**

La **decisione della Commissione Europea 2006/133/CE** e successive modifiche ed integrazioni, prescrive agli Stati Membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione

del nematode del pino *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Buhner) Nickle et al. ed in particolare impone di effettuare indagini ufficiali annuali volte a determinare se il legname, le cortecce e le piante sensibili provenienti dal Portogallo e dal proprio territorio siano infestati dal suddetto nematode.

Il monitoraggio, pianificato secondo i criteri indicati nel documento "Eu Pinewood Nematode *Bursaphelenchus xylophilus* Survey Protocol 2009", prevede:

- ispezioni visive in n. 7 pinete, identificate come aree a rischio, nei mesi primaverili ed autunnali, con prelievo di larve dell'insetto vettore (*Monochamus galloprovincialis galloprovincialis*), se reperibili, o di legname da piante deperienti;
- installazione e controllo in n. 3 pinete, prescelte tra le aree a rischio, di 12 trappole ad attrattivo per l'insetto vettore (*Monochamus galloprovincialis galloprovincialis*); il controllo delle trappole avviene settimanalmente nel periodo di sfarfallamento dell'insetto vettore, indicativamente da giugno a settembre;
- controlli sugli imballaggi in legno delle merci in importazione; i controlli sono effettuati con cadenza settimanale presso l'aeroporto di Fiumicino ed il porto di Civitavecchia e a cadenza mensile presso il porto di Gaeta.

Il SFR si avvale della collaborazione del CRA-ABP di Firenze per la classificazione degli insetti catturati e per la determinazione della presenza del nematode *Bursaphelenchus xylophilus* nell'insetto vettore e nei materiali legnosi campionati.

## **2.6 PROCESSIONARIA DEL PINO (*Traumatocampa pityocampa*)**

Il decreto ministeriale del 30 ottobre 2007 recante "Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino *Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa* (Den. et Schiff.)" prevede che siano svolti accertamenti per determinare dove la presenza dell'insetto metta in pericolo la sopravvivenza del popolamento arboreo. Le strutture regionali competenti possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato o dei Corpi o Servizi forestali regionali nonché di altri idonei soggetti. Il monitoraggio viene svolto congiuntamente a quello sul nematode del pino *Bursaphelenchus xylophilus*.

## **2.7 PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME (*Rhynchophorus ferrugineus*)**

La decisione della Commissione della Comunità Europea n. 2007/365/CE del 25 maggio 2007, che stabilisce misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier), così come modificata dalle decisioni n. 2008/776/CE e n. 2010/467/UE, prevede che siano condotte indagini ufficiali sul territorio per individuare la comparsa del Punteruolo rosso in aree ancora ritenute indenni ed attuare in queste ultime il piano d'azione regionale contenente le misure di eradicazione dell'insetto.

La determinazione dirigenziale n. A310 del 23/1/2012 distingue sul territorio regionale tre tipologie di aree:

- la "zona infestata", dove la presenza del Punteruolo rosso è già accertata e dove il monitoraggio ha lo scopo di individuare le palme attaccate al fine di eradicare nel lungo periodo il parassita;
- la "zona cuscinetto", ritenuta indenne, dove il monitoraggio deve essere particolarmente intensivo al fine di individuare precocemente la presenza di palme attaccate al fine di impedire l'ulteriore diffusione del parassita verso le zone indenni;
- il restante territorio ritenuto indenne.

Data la particolare dislocazione delle piante ospiti, presenti come singoli esemplari in giardini e parchi pubblici e privati, il monitoraggio si attua per tutto l'anno, con particolare riguardo alla zona cuscinetto, nell'ambito dei controlli effettuati per gli altri organismi nocivi, prestando attenzione anche all'eventuale presenza della *Paysandisia archon* (Lepidoptera: *Castniidae*).

## **2.8 TARLO ASIATICO (*Anoplophora chinensis*)**

La decisione di esecuzione 2012/138/UE della Commissione relativa alle misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Anoplophora chinensis* (Forster), e il decreto ministeriale del 9 novembre 2007 "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cerambicide asiatico *Anoplophora chinensis* Thomson" prevedono l'esecuzione di monitoraggi per individuare precocemente la presenza dell'insetto sia

nelle zone indenni sia nelle zone delimitate al fine di attuare le necessarie misure di abbattimento e smaltimento delle piante infestate.

Il Lazio è interessato da una zona infestata di limitate dimensioni, e relativa zona cuscinetto, nel comune di Roma, individuate con determinazione dirigenziale N. C0931/2009.

Il programma di monitoraggio, elaborato sulla base della normativa citata e dei risultati degli anni precedenti, è effettuato con le modalità di seguito indicate.

- a) **Vivai:** sono ispezionati nell'ambito dei controlli annuali previsti dal Titolo III del D.Lgs. n. 214/2005. Inoltre i vivai ricadenti nelle zone delimitate sono ispezionati almeno due volte l'anno nell'ambito dei relativi monitoraggi.
- b) **Zona infestata:** in questa zona il monitoraggio è effettuato con almeno tre ispezioni annuali, **nei periodi primaverile, estivo e autunnale**, con modalità diverse a seconda del sito interessato. Nei siti già sottoposti negli anni precedenti a prescrizione di taglio delle piante infestate è effettuata, oltre che l'ispezione delle specie sensibili presenti, anche la verifica dello stato dei manufatti per la neutralizzazione delle ceppaie non estirpate ma lasciate in loco. Nel periodo dello sfarfallamento, **da giugno ad agosto**, il monitoraggio è svolto almeno due volte a settimana nel parco di San Sebastiano e in un giardino privato ad esso adiacente, dove sono stati rinvenuti esemplari del parassita anche nel 2011. Le ispezioni prendono in **considerazione** tutte le proprietà private, le alberature stradali e gli spazi a verde pubblico con piante sensibili.
- c) **Zona cuscinetto e principali parchi pubblici del Comune di Roma:** in queste aree il monitoraggio è svolto nei periodi di marzo – aprile, aprile-luglio e settembre- ottobre in tutte le alberature pubbliche e in almeno N. 150 siti privati già censiti dal SFR.
- d) **Zone indenni:** nel resto del territorio regionale si effettuano due ispezioni all'anno nei periodi di maggio-giugno e settembre ottobre nei siti sensibili presenti nelle Riserve Naturali, e nei Parchi e di altri siti individuati con le seguenti priorità:
  - o nuovi impianti di verde urbano, alberature e rimboschimenti con specie sensibili;
  - o vivai e rivenditori con particolare attenzione per coloro che trattano specie sensibili al parassita, anche nanizzate (bonsai);
  - o segherie, depositi di legname importato, depositi di pallets in legno;
  - o aree periferiche di confine di parchi e riserve in cui sono presenti superfici boscate prossime a siti sensibili, come riportati nei precedenti punti.

Il monitoraggio del Tarlo asiatico è svolto anche in concomitanza con quello effettuato per altri organismi nocivi infedati sulle stesse specie vegetali, quali il *Citrus tristeza virus* (CTV) su agrumi, il Cancro colorato del platano su platano e il Colpo di fuoco batterico sulle rosacee.

## **2.9 VERME DELLE RADICI DEL MAIS (*Diabrotica virgifera virgifera*)**

Il **decreto ministeriale 8 aprile 2009** recante "Attuazione della decisione n. 2003/766/CE, modificata dalle decisioni 2006/564/CE e 2008/644/CE, relativa alle misure d'emergenza intese a prevenire la propagazione nella Comunità della *Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte" prevede che le specifiche attività di monitoraggio siano differenziate in funzione dello status fitosanitario delle diverse aree maidicole.

Attualmente nel Lazio con determinazioni dirigenziali n. C1935 del 6/8/2010 e n. A8340 del 9/8/2011 sono state delimitate:

- a) una "**zona infestata**" che interessa i comuni di Fiumicino e Roma, circondata da una "**zona di contenimento**" ritenuta indenne;
- b) una "**zona focolaio**" che interessa i comuni di Sermoneta, Latina e Cisterna di Latina, circondata da una "**zona tampone**" ritenuta indenne.

Nelle zone ritenute indenni, nelle "zone di contenimento" e nelle "zone tampone", scopo del monitoraggio è l'individuazione tempestiva della presenza dell'insetto.

Nella "zona focolaio" della provincia di Latina scopo del monitoraggio è evidenziare la dinamica delle popolazioni di *Diabrotica* e stabilire il momento ottimale per l'effettuazione dei trattamenti insetticidi di contenimento.

Nella “zona infestata” della provincia di Roma scopo del monitoraggio è valutare i livelli di popolazione per modulare gli eventuali interventi finalizzati alla gestione delle popolazioni, alla sostenibilità delle produzioni di mais e al controllo delle potenzialità di espansione dell’insetto verso le zone indenni.

Il monitoraggio è effettuato mediante il controllo periodico di trappole a feromone in campi di mais, preferibilmente in mono-successione, posti in vicinanza di zone a rischio di introduzione (in prossimità di dogane, aziende con frequenti scambi commerciali con zone infestate, autostrade, ecc.). Il numero di punti di monitoraggio è proporzionale alla superficie coltivata a mais, indicativamente un punto di monitoraggio ogni 100 ha di mais.

Per ogni punto di monitoraggio sono installate 2 trappole, a distanza di almeno 50 m fra loro, secondo le indicazioni della casa produttrice e con le modalità descritte al punto 2.1.1, nel periodo di maggiore attività di volo degli adulti, indicativamente **tra la metà di giugno e la fine di settembre**. I controlli delle trappole vanno effettuati possibilmente ogni 20 giorni di esposizione.

### **3. Nuove emergenze fitosanitarie**

Il controllo e la vigilanza sul territorio si esplicano anche nella verifica delle segnalazioni di organismi nocivi di nuova introduzione nel territorio regionale, effettuate da enti di ricerca o altri soggetti pubblici e privati ai sensi dell’articolo 8 del D.Lgs. n. 214/2005.

Tale controllo deve essere effettuato immediatamente a seguito della segnalazione e, se del caso, deve essere seguito da analisi di laboratorio e da un monitoraggio del territorio circostante il sito per verificare la diffusione dell’organismo nocivo e adottare adeguate misure fitosanitarie.

Nel 2011 sono state segnalati due nuovi parassiti per il territorio regionale, di cui è necessario monitorare la diffusione e la presenza di eventuali antagonisti naturali in grado di contrastarli.

#### **3.1 PSILLA LERP DELL’EUCALYPTUS (*Glycaspis brimblecombei*)**

A seguito della prima segnalazione del fitofago *Glycaspis brimblecombei* Moore nel 2010 in Campania e nel 2011 nel Lazio, si evidenzia la presenza ormai diffusa di questo insetto, denominato Psilla Lerp, a carico di alberature di *Eucalyptus* spp.

Tale parassita sta causando ingenti danni riconducibili ad estesi fenomeni di defogliazione delle piante colpite, con possibili ripercussioni per le colture protette dalle fasce frangivento e con danno per l’apicoltura ed il verde pubblico e privato.

Un recente articolo pubblicato sul Bulletin of Insectology (S. Laudonia & A.P. Garonna, 2010, n. 63) evidenzia come i predatori naturali dello psillide presenti nei nostri ambienti, quali *Anthocoris* spp., non siano in grado di contenere con efficacia la diffusione di Psilla lerp. Gli stessi ricercatori, al fine di tenere sotto controllo la crescita esponenziale di Psilla lerp e ridurre l’impatto negativo negli ambienti italiani, suggeriscono l’introduzione dell’imenottero parassitoide specifico *Psyllaephagus bliteus* Riek.

Da recenti segnalazioni risulta che tale antagonista sia già presente in Sicilia.

Obiettivi del monitoraggio, da realizzare nelle aree di maggior presenza dell’eucalipto quali le aree di bonifica di Maccarese e della pianura pontina, sono pertanto:

- verificare la diffusione e l’intensità della presenza della psilla sui filari frangivento;
- verificare l’eventuale presenza del parassitoide specifico *P. bliteus* o di altri antagonisti negli ambienti laziali.

#### **3.2 CIMICETTA DELL’EUCALYPTUS (*Thaumastocoris peregrinus*)**

Nel 2011 il Centro di ricerca ENEA della Casaccia (Roma) ha segnalato il rinvenimento dell’insetto nocivo *Thaumastocoris peregrinus* Carpintero & Dellapé, 2006 (Heteroptera Thaumastocoridae Thaumastocorinae) nel comune di Roma, su alberature appartenenti a diverse specie di eucalipto.

Tale parassita risulta particolarmente pericoloso in quanto provoca danni al fogliame dell’eucalipto che, specialmente in associazione a quelli provocati dalla psilla lerp, potrebbero portare al deperimento e alla morte degli eucalipti.

Obiettivo del monitoraggio, attuato in concomitanza con quello sulla psilla lerp, è quello di delimitare le aree focolaio e di individuare precocemente nuovi focolai.

#### 4. Attuazione del programma generale di monitoraggio

##### 4.1 Soggetti coinvolti e relative attività

Il presente programma è attuato attraverso l'effettuazione delle attività indicate di seguito da parte dell'Area Servizio Fitosanitario Regionale e Innovazione in Agricoltura ed il Corpo Forestale dello Stato (CFS), Comando Regionale per il Lazio.

**a) Regione Lazio, Direzione Regionale Agricoltura, Area Servizio Fitosanitario Regionale e innovazione in agricoltura:**

- effettua la pianificazione, il controllo ed il coordinamento generale tecnico-amministrativo del programma, verificando anche la corrispondenza delle attività alla normativa vigente;
- attua le attività di monitoraggio in coordinamento con il CFS e partecipa alle attività di monitoraggio attribuite dal presente programma al CFS qualora ciò si renda necessario per assicurare il regolare svolgimento delle attività previste e comunque in occasione del primo sopralluogo per ciascuna attività;
- controlla, sulla base dei verbali di sopralluogo e delle relazioni presentati, l'attività svolta e i risultati del monitoraggio, adottando le misure fitosanitarie del caso;
- cura la comunicazione delle attività e dei risultati al MIPAAF, Servizio Fitosanitario Centrale.

**c) Corpo Forestale Dello Stato:**

- pianifica con il SFR le attività di monitoraggio di propria competenza, stabilendo un crono programma mensile comprensivo delle aziende campione;
- effettua i monitoraggi di competenza indicati nella tabella di seguito riportata (TABELLA N. 1), assicurando la puntuale attuazione del presente programma secondo le modalità concordate con il SFR e segnalando immediatamente ogni scostamento dalla programmazione dei sopralluoghi concordata con il SFR;
- assicura l'immediato invio dei campioni, con spese a carico della Regione Lazio, agli istituti deputati ad effettuare le analisi indicati dal SFR;
- fornisce al SFR i risultati delle attività di monitoraggio mensilmente, segnalando immediatamente ogni manifestazione della presenza anche sospetta di organismi nocivi;
- al termine del programma fornisce al SFR una relazione sulle attività svolte.

Nell'ambito dei monitoraggi di competenza del CFS indicati nella successiva tabella N. 1 dovrà essere osservata e segnalata immediatamente ogni manifestazione degli organismi nocivi considerati dal presente programma.

Tabella n. 1 – Attività di monitoraggio di competenza del CFS

PARASSITA	PUNTI DEL PROGRAMMA	Giornate di lavoro previste
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> : monitoraggio	1.2	40
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> : verifica attuazione delle prescrizioni fitosanitarie	1.2	30
<i>Diabrotica virgifera virgifera</i> : verifica attuazione delle prescrizioni fitosanitarie	2.9	10
<i>Gibberella circinata</i> : monitoraggio presso vivai forestali	1.4	10
<i>Dryocosmus kuriphilus</i>	2.1	10
<i>Marchalina Hellenica</i> , <i>Matsucoccus feytaudi</i> , <i>Bursaphelenus xylophilus</i> e altri parassiti delle pinete	2.2, 2.3, 2.5, 2.6	20
<i>Rynchosporus ferrugineus</i>	2.7	10
<i>Anoplophora</i> spp. (in boschi e foreste)	2.8	30

<i>Phytophthora ramorum</i> (in bosco)	1.11	20
Pianificazione, reportistica		20
<b>TOTALE</b>		200

\*Il periodo di attuazione, il numero totale di giornate previste e la ripartizione delle giornate di lavoro da dedicare a ciascuna lotta obbligatoria saranno concordati con il SFR anche in base alle priorità emergenti e agli adeguamenti normativi.

**REPUBBLICA ITALIANA**

**REGIONE LAZIO - ROMA**

SCHEMA DI ACCORDO OPERATIVO TRA  
LA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA  
e  
IL COMANDO REGIONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO  
per  
L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GENERALE  
DI MONITORAGGIO FITOSANITARIO 2012 E ATTIVITA' DI CONTROLLO  
RIGUARDANTI IL SETTORE AGRO-ALIMENTARE

**Tra**

la Regione Lazio, con sede in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7, Dipartimento Istituzionale e Territorio, Direzione Regionale Agricoltura, rappresentata dal Dott. Roberto Ottaviani, nato a....., in qualità di Direttore, nomina conferita con....., e domiciliato per la carica negli Uffici della Regione in Via Cristoforo Colombo n. 212 - Roma,

e

il Corpo Forestale dello Stato, Comando regionale per il Lazio, con sede in Via del Pescaccio...., per il quale interviene ....., nato a.....in data ....., in qualità di Comandante regionale, nominato con ....., domiciliato per la carica in.....

**PREMESSO CHE**

- il Decreto legislativo n. 214 del 19 agosto 2005 e successive modifiche ed integrazioni, che recepisce la direttiva 2000/29/CE, prevede misure contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica Italiana di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali con particolare riguardo agli organismi nocivi indicati negli allegati I e II del medesimo decreto;
- l'Unione Europea ha emanato specifiche misure di emergenza per contrastare la diffusione di determinati organismi nocivi alle piante, ritenuti particolarmente dannosi sulla base di valutazioni del rischio fitosanitario, che prevedono indagini ufficiali del territorio al fine di individuare precocemente o delimitare la presenza dei parassiti ed attuare misure di eradicazione e/o contenimento;
- il Ministero per le politiche Agricole, alimentari e forestali con propri provvedimenti ha dato attuazione alle misure di emergenza comunitarie o ha imposto la lotta obbligatoria a determinati organismi nocivi;
- l'aumento degli scambi commerciali ha aumentato il rischio fitosanitario per l'intero territorio nazionale, sempre più minacciato dall'arrivo di nuovi e pericolosi nemici delle piante che causano ogni anno danni per milioni di euro;
- al fine di aprire od allargare a nuovi mercati l'esportazione dei prodotti agricoli laziali si rende necessario fornire ai Paesi importatori dati indispensabili per effettuare la valutazione del rischio fitosanitario, per cui il cui mancato assolvimento può comportare gravi perdite economiche per i produttori;

- il controllo e la vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei, nonché dei loro prodotti nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione, al fine di verificare la presenza di organismi nocivi, anche attraverso l'esecuzione di analisi fitosanitarie, sono attribuite, ai sensi dell'articolo 50 del D.Lgs. n. 214/05, al Servizio Fitosanitario Regionale, di seguito denominato SFR;
- è stata adottata una Intesa forte tra il Governo le Regioni e le Province autonome, sul potenziamento del Servizio Fitosanitario Nazionale, sancita il 29/4/2010, ai fini della successiva attuazione da parte delle Regioni;
- il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 18 novembre 2011 ha impegnato a favore della Regione Lazio euro 326.413,00, sulla base dell'Intesa sancita nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 13 novembre 2011 per il riparto della somma da destinare alle Regioni ai fini delle funzioni loro trasferite per il potenziamento dei Servizi fitosanitari regionali per ottemperare agli adempimenti derivanti dalle varie emergenze fitosanitarie;
- per accrescere la sorveglianza sui materiali che potrebbero favorire la propagazione di organismi nocivi sia nel territorio regionale sia in altri territori dell'Unione Europea è opportuno rafforzare i controlli ufficiali effettuati dal SFR;
- è necessario, pertanto, potenziare le attività di monitoraggio svolte dal SFR, nonché il sistema di sorveglianza fitosanitaria, anche attraverso la messa a sistema delle competenze e delle conoscenze delle diverse Istituzioni già operanti nel campo della ricerca fitosanitaria, il coordinamento delle attività di monitoraggio attuate sul territorio ed il miglioramento dei flussi di informazione tecnico scientifica tra le principali Istituzioni di ricerca operanti nel Lazio ed il Servizio fitosanitario regionale;
- ai sensi della determinazione n. A1712 del 4 marzo 2011, concernente: *“Riorganizzazione delle Strutture di Area e di Ufficio della Direzione Regionale Agricoltura”*, le competenze del Servizio fitosanitario regionale sono attribuite all'Area Servizio fitosanitario regionale e innovazione in agricoltura, di seguito denominata Area, della Direzione Regionale Agricoltura, Dipartimento Istituzionale e Territorio, Regione Lazio;
- l'Area si avvale, per la esecuzione delle determinazioni altamente specialistiche in materia fitosanitaria e per le attività di supporto tecnico, ai sensi del D.lgs. n. 214/2005, art. 53, comma 8, della collaborazione dell'Università della Tuscia, dipartimento DAFNE, e degli Istituti appartenenti al Consiglio per la Ricerca in Agricoltura (CRA), istituito con decreto legislativo 29/10/1999 n. 454;
- l'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2000/29/CE stabilisce che gli organismi ufficiali responsabili di uno Stato membro possono delegare i compiti previsti da tale direttiva a una persona giuridica *"purché tale persona e i suoi membri non abbiano interessi personali circa il risultato della misura da essi adottata"*;
- la vigente convenzione tra la Regione Lazio ed il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per l'impiego del Corpo Forestale dello Stato individua le modalità, i criteri generali ed i principi direttivi della collaborazione che il Corpo Forestale dello Stato pone in essere con la Regione, prevedendo:

- a) all'art. 6, lettera C, punto 2, che il Corpo Forestale dello Stato partecipa alle attività di monitoraggio riguardanti la presenza sul territorio regionale, comprese le aree urbane, di specifici parassiti vegetali, la cui diffusione è in grado di determinare stato di allerta;
  - b) all'art. 6, lettera C, punto 3, che il Corpo Forestale dello Stato effettua specifici controlli e verifiche in accordo operativo con il Servizio fitosanitario regionale per l'attuazione di direttive comunitarie o nazionali concernenti misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
  - c) all'art. 6, punto E, che il Corpo Forestale dello Stato collabora con la Regione Lazio previa intesa ed accordi da sottoscrivere tra il Comandante Regionale del CFS ed il Direttore Regionale competente, nell'attuazione di progetti riguardanti il settore forestale, ambientale ed agroalimentare;
  - d) all'art.6, lettera G, punto 5, che il Corpo Forestale dello Stato può collaborare con i competenti organi dell'Assessorato Agricoltura della Regione, svolgendo attività di vigilanza, di controllo e di monitoraggio in materia di coltivazione, produzione ed impiego di organismi geneticamente modificati;
- il Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio con determinazione n..... ha ritenuto di dover stipulare con il Comandante regionale del Corpo Forestale dello Stato un'accordo operativo per l'attuazione del "Programma generale di monitoraggio fitosanitario 2012" e per attività di controllo riguardanti il settore agro-alimentare, ed ha approvato il relativo schema di accordo operativo;

**tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:**

#### **ART.1**

*(oggetto)*

La Direzione Regionale Agricoltura, del Dipartimento Istituzionale e Territorio della Regione Lazio, ed il Comando Regionale per il Lazio del Corpo Forestale dello Stato, sulla base delle esigenze dell'Area e della determinazione dirigenziale n. .... concordano di svolgere congiuntamente tra loro ed in coordinamento con l'Area le attività di monitoraggio e controllo previste dal D.lgs. 214/2005 in materia fitosanitaria.

Il Comando Regionale per il Lazio del Corpo Forestale dello Stato, in particolare:

- attuerà le attività di monitoraggio ad esso attribuite nel "**Programma generale di monitoraggio fitosanitario 2012**" allegato alla presente accordo operativo e di esso facente parte integrante e sostanziale;
- coadiuverà l'Area nelle attività di controllo sull'attuazione delle misure ufficiali imposte alle aziende agricole o ad altri soggetti pubblici e privati per il contenimento degli organismi nocivi regolamentati, in particolare della Diabrotica del mais e del Cancro batterico dell'actinidia, e in altre attività di controllo riguardanti il settore agroalimentare da definire con successivi accordi.

#### **ART.2**

*(durata)*

Il presente accordo operativo ha durata di 7 mesi ed è impegnativo per il Comando Regionale per il Lazio del Corpo Forestale dello Stato e per la Direzione Regionale Agricoltura dalla data della stipula.

### ART.3

*(attuazione dell' accordo operativo e programma di lavoro)*

Le attività afferenti al presente accordo operativo sono descritte nel “**Programma generale di monitoraggio fitosanitario 2012**”, allegato al presente accordo operativo e di esso facente parte integrante e sostanziale, concordato dalle parti.

Il Comando Regionale del Corpo Forestale dello Stato, in particolare, si impegna a:

- pianificare con l'Area le attività di monitoraggio di propria competenza, stabilendo un crono programma mensile comprensivo delle aziende campione;
- effettuare i monitoraggi di competenza indicati nella tabella n. 1 del “**Programma generale di monitoraggio fitosanitario 2012**”, allegato al presente accordo operativo e di esso facente parte integrante e sostanziale, assicurando la puntuale attuazione del programma secondo le modalità concordate con il SFR e segnalando eventuali scostamenti dalla programmazione concordata;
- assicurare l'immediato invio dei campioni, con spese a carico della Regione Lazio, agli istituti deputati ad effettuare le analisi secondo le indicazioni dell'Area ;
- fornire all'Area mensilmente i risultati delle attività di monitoraggio, segnalando immediatamente ogni manifestazione della presenza anche sospetta di organismi nocivi;
- fornire all'Area al termine del programma una relazione sulle attività svolte.

Il Comando Regionale per il Lazio del Corpo Forestale dello Stato si impegna altresì a coadiuvare l'Area nelle attività di controllo sull'attuazione delle misure ufficiali imposte alle aziende agricole o ad altri soggetti pubblici e privati per il contenimento degli organismi nocivi regolamentati, in particolare della Diabrotica del mais e del Cancro batterico dell'actinidia, e in altre attività di controllo riguardanti il settore agroalimentare da definire con successivi accordi.

Il Comando Regionale per il Lazio del Corpo Forestale dello Stato, nell'esecuzione delle attività previste dall'accordo operativo, dovrà agire in stretto collegamento con l'Area onde garantire la massima rispondenza della propria attività alle esigenze dell'amministrazione regionale.

### ART.4

*(oneri dell'Area e modalità di finanziamento)*

L'Area, sulla base delle attività effettivamente svolte dal Comando Regionale per il Lazio del Corpo Forestale dello Stato per le attività di controllo effettuate ai sensi del presente accordo operativo, in particolare sul controllo delle misure ufficiali imposte alle aziende agricole o ad altri soggetti pubblici e privati per il contenimento degli organismi nocivi regolamentati, corrisponderà al Comando Regionale del Corpo Forestale, la somma di € 26.413,00 ad integrazione degli oneri previsti dalla vigente convenzione tra la Regione Lazio ed Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per l'impiego del Corpo forestale dello Stato, a copertura degli ulteriori costi relativi a:

- spese d'ufficio;
- spese esercizio automezzi;
- spese di missioni e lavoro straordinario;
- spese per la cartografia.

La somma di € 26.413,00, sarà erogata a seguito della stipula su richiesta del Comando Regionale per il Lazio del Corpo Forestale mediante versamento sul capitolo 3590, capo 17°, “Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali”. A tale proposito l'Area trasmetterà al Comando Regionale per il Lazio del Corpo Forestale dello Stato la quietanza di versamento con causale “**ACCORDO OPERATIVO PER ATTUAZIONE PROGRAMMA GENERALE DI MONITORAGGIO FITOSANITARIO 2012 – REGIONE LAZIO**”.

### ART 5

*(relazione sull'attività svolta e le spese sostenute)*

Il Comando Regionale per il Lazio del Corpo Forestale, al fine di giustificare l'erogazione dei fondi previsti al precedente articolo 4, dovrà presentare una relazione sull'attività svolta e sui costi sostenuti entro gennaio 2013.

#### **ART. 6**

*(dati e pubblicazione dei risultati)*

I risultati dell'attività di cui al presente accordo operativo si intendono di esclusiva proprietà della Regione Lazio, e la loro pubblicazione da parte del Comando Regionale per il Lazio del Corpo Forestale dello Stato potrà avere luogo solo previa autorizzazione dell'Area.

#### **ART.7**

*(esenzione di responsabilità)*

Il Corpo Forestale dello Stato tiene indenne la Regione Lazio da qualsiasi danno e responsabilità che, a qualunque titolo, possano derivare a persone o cose dall'esecuzione delle attività previste nella presente convenzione.

I rapporti intrapresi tra il Corpo Forestale dello Stato e terzi nell'espletamento delle attività previste dal presente accordo operativo non generano rapporti con la Regione Lazio.

#### **ART.8**

*(modifiche del programma)*

Nessuna modifica al programma oggetto del presente accordo operativo potrà essere apportata dal Corpo Forestale dello Stato e dalla Regione Lazio senza il preventivo consenso delle parti.

**Per il Corpo Forestale dello Stato**

Il Direttore

**Per la REGIONE LAZIO**

Il Direttore Regionale Agricoltura

Roma,